

DECRETO FAMIGLIA, EQUILIBRIO VITA FAMILIARE E ATTIVITA' LAVORATIVA

Di seguito principali novità introdotte dal [Decreto Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#) il 29-7-2022 e **in vigore integralmente dal 13-8-2022**, attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

1) CONGEDO PATERNITÀ ANCHE PRIMA DELLA NASCITA

Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (per nascituro) è stato recentemente portato a regime dalla legge di bilancio 2022 e l'INPS ha già emanato le indicazioni operative per la fruizione.

Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri (10 giorni lavorativi) potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l'arco temporale che **va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.**

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

2) CONGEDO PARENTALE ESTESO FINO ALL'ETA' DI 12 ANNI DEL BAMBINO

Aumenta da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i **genitori, anche adottivi e affidatari**, possono usufruire del congedo parentale indennizzato.

Due le ulteriori novità in tema di congedo parentale facoltativo:

1 - Passa da 10 a **11 mesi (9 retribuiti)** la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.

2 - I congedi parentali **in presenza di due genitori** invece salgono a **9 mesi in totale**, invece che sei, sono previsti infatti:

- **n.3 mesi non trasferibili per ciascun genitore** (3 ciascuno) retribuiti al 30% (salvo migliori condizioni contrattuali);
- **n.3 mesi trasferibili tra i genitori** con un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di **prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale** usufruito per il **figlio in condizioni di disabilità grave**, pari al 30% retribuzione;

3) MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME, INDENNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Viene esteso il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, a eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.

4) SMART WORKING IN AZIENDA, PRIORITÀ AI GENITORI E CAREGIVERS

Infine ancora una misura di impulso allo smart working come modalità di lavoro che sostiene la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:

- con figli fino a 12 anni di età o
- con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità o
- che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

[Circolare INPS del 04-8-2022.](#)

Bologna, 05-8-2022